

**REGOLAMENTO**

**DISCIPLINANTE**

**L'ACCERTAMENTO**

**CON ADESIONE**

## Indice

Articolo 1	disposizioni relative all'accertamento con adesione in materia di tributi comunali
Articolo 2	ambito di applicazione
Articolo 3	attivazione del procedimento
Articolo 4	procedimento ad iniziativa d'ufficio
Articolo 5	procedimento ad iniziativa del contribuente
Articolo 6	invito a comparire per definire l'accertamento
Articolo 7	atto di accertamento con adesione
Articolo 8	perfezionamento della definizione
Articolo 9	conseguenze della definizione
Articolo 10	riduzione della sanzione
Articolo 11	decorrenza e validità

## **Articolo 1**

### **Disposizioni relative all'accertamento con adesione in materia di tributi comunali**

Il Comune per migliorare il rapporto con i propri contribuenti e per prevenire od estinguere procedimenti contenziosi in atto si avvale per la definizione consensuale degli atti di imposizione dell'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi contenuti nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

## **Articolo 2**

### **Ambito di applicazione**

1. L'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione è ammessa nei casi di atti di rettifica e di accertamento d'ufficio.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non si rende applicabile nei confronti degli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei corrispondenti versamenti.
3. Nel caso di obbligazioni tributarie solidali, l'atto di imposizione può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati purchè quest'ultimo si impegni alla definizione dell'intera obbligazione tributaria.

## **Articolo 3**

### **Attivazione del procedimento**

Il procedimento può essere attivato sia su iniziativa dell'ufficio che su istanza del contribuente e ciò subordinatamente all'avvenuta notifica dell'atto di imposizione.

## **Articolo 4**

### **Procedimento ad iniziativa d'ufficio**

1. L'ufficio prima della notifica dell'atto di imposizione può invitare il contribuente a comparire per l'eventuale definizione delle obbligazioni tributarie, mediante l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito dell'ufficio, non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà del contribuente di richiedere l'applicazione dell'istituto dopo la notifica dell'atto di imposizione.

## **Articolo 5**

### **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare, anteriormente alla eventuale impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta semplice di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il termine per l'impugnazione è sospeso per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. Tuttavia l'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.
3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza l'ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso perde efficacia.

## **Articolo 6**

### **Invito a comparire per definire l'accertamento**

1. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'ufficio.
2. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto di imposizione mediante l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

## **Articolo 7**

### **Atto di accertamento con adesione**

1. Qualora l'atto di imposizione venga definito con il contribuente, l'ufficio redige in duplice copia l'atto di accertamento con adesione.
2. L'atto di accertamento con adesione deve essere sottoscritto dal contribuente, anche mediante procuratore generale o speciale, e dal responsabile del tributo, quando previsto per legge e nominato dalla Giunta Comunale, o dal Responsabile dell'ufficio o del Servizio nominato dal Sindaco nei rimanenti casi.
3. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione, nonché il tributo, gli interessi e le sanzioni dovuti in conseguenza della definizione.

## **Articolo 8**

### **Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, con le modalità indicate nell'atto di adesione, delle somme ivi indicate, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.
2. Entro 10 giorni dalla data del versamento il contribuente deve far pervenire all'ufficio copia della quietanza attestante l'avvenuto pagamento.
3. Limitatamente alla tassa rifiuti solidi urbani interni, l'ufficio provvede direttamente ad iscrivere a ruolo le somme risultanti dall'atto di accertamento con adesione a titolo di tributo, sanzione amministrativa ed interessi.
4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, sulla base di comprovate eccezionali difficoltà finanziarie, il pagamento in forma rateale, fino ad otto rate trimestrali di pari importo, quando la somma dovuta supera l'importo di cinque milioni di lire. In tal caso l'importo corrispondente alla prima rata deve essere corrisposto entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a presentare garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del DPR 26.10.1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

## **Articolo 9**

### **Conseguenze della definizione**

1. L'atto di imposizione definito con adesione del contribuente non è soggetto ad impugnazione.
2. L'intervenuta definizione non esclude la facoltà di rettifica da parte dell'ufficio, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge, nel caso di sopravvenuta conoscenza da parte dell'ufficio di nuova materia imponibile.

## **Articolo 10**

### **Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Non sono di contro riducibili le sanzioni conseguenti l'attività di mera liquidazione del tributo, quali quelle connesse a violazioni di carattere formale e quelle relative ad omessi o ritardati versamenti del tributo.

## **Articolo 11**

### **Decorrenza e validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19.6.1997, n. 218.